L’Italia mette di nuovo il CBD tra le droghe vietate: è l’unico Paese europeo

Dopo la sospensione del precedente decreto da parte del TAR del Lazio, il governo torna a inserire i prodotti a base di cannabidiolo (CBD) nella lista delle sostanze medicinali contenenti stupefacenti: sabato 6 luglio è infatti stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro della Salute di *Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope*, con il quale le «**composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo** ottenuto da estratti di Cannabis» vengono inseriti nella Tabella B dei medicinali. Con tale mossa, il Governo cerca così nuovamente di **impedire la libera vendita** dei prodotti come olio e gocce di CBD, andando a intaccare il mercato della cosiddetta “**cannabis light**”, la cannabis senza alcun effetto psicoattivo. Il governo porta così l’Italia ad essere l’unico Paese europeo a mettere fuori legge un composto che non ha nessun effetto drogante ma anzi è conosciuto per le proprietà terapeutiche.

Il decreto, emanato il 27 giugno, è comparso in Gazzetta Ufficiale il 6 luglio ed entrerà in vigore il **trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione**. Se questo dovesse accadere, l’Italia diventerebbe il primo Paese almeno in Europa a considerare il CBD una sostanza stupefacente. Nei Paesi dove la cannabis è illegale, ad essere fuorilegge è infatti il suo elemento che provoca effetti psicotropi, il THC, mentre il CBD è un altro elemento presente che non ha alcun effetto. Nello specifico, il provvedimento revoca i decreti ministeriali 1 ottobre 2020, 28 ottobre 2020 e 7 agosto 2023, e finisce così per inserire i prodotti a uso orale a base di CBD nella sezione B della Tabella dei medicinali. In questo modo, l’acquisto tutti i prodotti a uso orale a base di cannabidiolo sarà possibile **esclusivamente nei punti vendita autorizzati** (ossia le farmacie), previa presentazione di una ricetta del medico, non ripetibile su ricettario personale (ricetta bianca). Questo genere di ricette hanno una **validità di trenta giorni**, escluso quello di emissione, e devono essere oggetto di determinati adempimenti da parte del farmacista, quali il controllo dell’assenza di iperdosaggio riferito alla singola dose.

Il cannabidiolo era già stato inserito tra i medicinali contenenti stupefacenti lo scorso agosto 2023 con una **mossa analoga a quest’ultima**, ma il decreto era stato bloccato dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, che aveva accolto un ricorso presentato dall’associazione Imprenditori Canapa Italia (Ici), disponendo la sospensione del decreto e rendendo nuovamente **consentito il commercio dei prodotti**. La sentenza definitiva del Tribunale è attesa per il prossimo 16 settembre. In generale, quella contro i prodotti a base CBD è una delle battaglie portate avanti con maggior forza dall’esecutivo Meloni, che giusto lo scorso maggio ha presentato un emendamento per vietare cannabis light. Secondo l’avvocato Bulleri, esperto del settore, si tratta di una «**vicenda surreale**, visto che c’era un giudizio del Tar in corso e il ministero avrebbe potuto portare le prove in suo possesso, per

valutare nel contraddittorio se fossero evidenze scientifiche oppure no». «Questo nuovo decreto denota la volontà dell’Italia di volerlo inserire per forza tra i medicinali stupefacenti quando sappiamo che è stato chiarito dalla Corte di Giustizia europea che non lo è», dichiara l’avvocato, che aggiunge come «Rischiamo di andare **in contrasto con il mercato comune**, perché entro la fine del 2024 o l’inizio del 2025 l’EFSA dovrebbe autorizzare in Europa i cibi contenenti CBD, cosa che a questo punto avverrebbe in tutti i Paesi europei escluso il nostro, visto che noi lo considereremmo come un farmaco stupefacente».

La decisione fa a pugni anche con quanto stabilito dall’**Organizzazione mondiale della sanità**, il cui Comitato di esperti sulla tossicodipendenza (ECDD), nel 2017, ha concluso che “allo stato puro, il cannabidiolo **non sembra avere un potenziale di abuso o causare danni**“, pertanto, “poiché il CBD non è attualmente una sostanza classificata di per sé (solo come componente di estratti di cannabis), le informazioni attuali **non giustificano** una modifica di questa posizione di classificazione e non giustificano la classificazione della sostanza”. Da anni, ormai, sono stati appurati gli **effetti analgesici** e **antinfiammatori** del cannabidolo, capace di ridurre la percezione del dolore. Il CBD, che detiene proprietà antiemetiche, anticonvulsionanti, agisce inoltre come **ansiolitico** e **calmante**, combattendo i sintomi connessi al disturbo post-traumatico da stress e al disturbo ossessivo compulsivo. Per di più, è in grado di favorire il **ripristino del ciclo sonno-veglia**.

[di Dario Lucisano]